



# COMUNE DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE  
N. 66 DEL 24/06/2021

## SETTORE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, RISORSE UMANE

### SEZIONE TRIBUTI

PRESENTATA DA: PAVANELLO ANDREA

**OGGETTO: DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE SULLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Beccati Genny

### RELAZIONE

Vista la Legge 27/12/2013 n. 147, la quale all'art. 1 comma 639, istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imu, Tasi e Tari;

Premesso che la Legge 27/12/2019 n. 160, all'art. 1 comma 738, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2020 è abolita l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639 della Legge 27/12/2013, n. 147 ad eccezione delle disposizioni che disciplinano la TARI;

Richiamato l'Art. 15-bis del Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019, convertito con Legge n. 58 del 28/06/2019 il quale prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni *“15 -ter. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”*;

Richiamato l'art. 29 del Regolamento Tari, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 27/4/2020, il quale al comma 3, dispone che *“Gli importi delle prime tre rate sono dovuti a titolo di acconto e sono calcolati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente, ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 13 comma 15 ter del DL 201/2011. La rata di dicembre deve essere calcolata sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. L'importo da versare in acconto è pari al 80% del tributo dovuto sulla base delle tariffe dell'anno precedente.”*



## COMUNE DI ROVIGO

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 107 del 29/04/2021 ad oggetto “Differimento scadenza del termine di versamento prima rata della tassa sui rifiuti Tari per l’anno 2021”, con la quale è stato disposto il differimento della scadenza della prima rata dal 16 Maggio 2021 al 16 Giugno 2021;

Che con la medesima delibera di Giunta Comunale, è stato disposto che l’importo da versare in acconto è pari all’80% del tributo dovuto sulla base delle tariffe dell’anno precedente, la restante somma sarà conguagliata in funzione delle tariffe anno 2021 e sarà versata con la 4° rata con scadenza 16 Dicembre 2021;

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale proposta n. 64 del 24/06/2021 ad oggetto “Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti Tari per l’anno 2021”, nella quale è stato disposto che la rata a conguaglio e saldo è stata posticipata al 16/05/2022;

Richiamato l’art. 1 comma 660 della Legge 147/2013 il quale dispone che *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”*;

Richiamato l’art. 27 Agevolazioni del Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti Tari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 27/4/2020 secondo il quale:

*“1. Il Comune può sostituirsi all’utenza nel pagamento totale o parziale della TARI, attraverso apposite autorizzazioni di spesa la cui copertura finanziaria è assicurata mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune diverse dai proventi TARI, nei seguenti casi:*

*a) utenze domestiche attive costituite da persone assistite economicamente dal Comune.*

*L’esenzione totale viene applicata a partire dall’anno successivo all’inclusione del soggetto passivo negli elenchi delle persone assistite dal Comune in via ordinaria o straordinaria continuativa o beneficiarie del reddito di ultima istanza ed è aggiornata annualmente;*

*b) utenze a favore delle quali il Comune ritenga di avvalersi, con l’adozione di apposita deliberazione consiliare, della facoltà di prevedere agevolazioni sotto forma di riduzioni parziali o totali.*

*2. Le agevolazioni eventualmente previste non sono cumulabili tra loro.*

*3. L’istanza per ottenere l’agevolazione TARI deve essere presentata al Comune, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione entro il termine stabilito ogni anno. Il Comune si impegna a comunicare ai soggetti richiedenti la concessione o meno del beneficio di cui al precedente comma 1, lettera b), con l’indicazione delle modalità per usufruire dello stesso.*

*4. Le agevolazioni sono concesse in corrispondenza dell’anno di presentazione della domanda.*

*5. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle agevolazioni.”*;

Richiamato l’art. 6 “Agevolazioni Tari” del D.L. 25/05/2021, n. 73, il quale dispone che *“1. In relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all’articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.*

*2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell’agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all’Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e*



## COMUNE DI ROVIGO

*TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.*

*3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.*

*4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.*

*5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.*

*6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.”;*

Dato che il riparto delle spettanze attribuite ai Comuni dall'articolo succitato avverrà entro il 24 giugno 2021, l'Ifel con nota del 28/05/2021 ha reso disponibili, in vista del termine del 30 giugno per la determinazione dei regolamenti e delle tariffe Tari, gli importi, stimati per ogni Comune, dei contributi assegnati a valere sui 600 milioni di euro stanziati dall'art. 6 del decreto "Sostegni bis"; Che secondo quanto disposto dalla nota dell'Ifel al Comune di Rovigo, quale "Contributo agevolazioni 2021 a utenze non domestiche" sono concessi € 524.929,00;  
Richiamati i seguenti DPCM:

- DPCM 3 Dicembre 2020, in vigore dal 04/12/2020 al 15/01/2021;
- DPCM 14 Gennaio 2021, in vigore dal 16/01/2021 al 05/03/2021;
- DPCM 2 Marzo 2021, in vigore dal 06/03/2021 al 06/04/2021;
- Decreto Legge 22 Aprile 2021 n. 52, in vigore dal 23/04/2021;
- Decreto Legge 18 Maggio 2021 n. 65, in vigore dal 18/05/2021;

Viste le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

Che le agevolazioni Tari deliberate sono riconosciute ad attività per le quali le limitazioni hanno comportato una diminuzione della produzione del rifiuto, derivante o da chiusure imposte dalla normativa o da riduzioni dell'attività svolta;

Considerato quanto succitato, si ritiene opportuno prevedere una agevolazione pari ad almeno il 30% della parte variabile della Tariffa a favore delle utenze non domestiche che sono state chiuse per effetto dei DPCM in vigore dal 01 Gennaio 2021 o che hanno subito delle restrizioni nell'esercizio delle proprie attività nel medesimo periodo;

Che le agevolazioni saranno applicate in funzione di un'autocertificazione da presentare all'ufficio Tributi entro i termini prefissati, recante alcuni elementi fondamentali per la definizione e verifica



## COMUNE DI ROVIGO

dei requisiti necessari all'applicazione delle agevolazioni quali la dichiarazione dei giorni di effettiva chiusura o restrizione delle attività in funzione dei DPCM in vigore dal 01 Gennaio 2021 alla data della presente deliberazione;

Che si considerano restrizioni quelle avvenute per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia su area pubblica che privata (es. bar, pub, ristoranti/pizzerie, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie e chioschi), per i quali erano sospese le attività di ristorazione ma era consentito l'asporto, alberghi, agriturismo e agenzie viaggio;

Che l'importo dell'agevolazione concessa sarà effettivamente commisurato alle risorse disponibili finanziate con i fondi concessi dall'art. 6 del DL 73/2021 e che la richiesta presentata dall'utenza non costituisce titolo per ottenere il beneficio che sarà concesso solo dopo l'esame di tutte le domande pervenute in tempo utile, compatibilmente con le risorse assegnate per l'anno 2021 e nel caso di insufficienza a soddisfare tutte le richieste, le agevolazioni saranno rapportate in percentuale sino ad esaurimento dei fondi disponibili, parimenti in caso di maggiori disponibilità rispetto al finanziamento della parte variabile si procederà ad applicare l'agevolazione anche sulla parte fissa in maniera proporzionale;

Che a livello europeo sono stati attribuiti ampi poteri agli Stati Membri dell'Unione Europea al fine di prevedere aiuti di stato a favore degli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare con la Comunicazione della Commissione Europea del 19/03/2020 n. C-2020/1863 ad oggetto "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", poi modificata ed integrata con le Comunicazioni del 3/04/2020 (2020/C 112 I/1), del 13/05/2020 (2020/C 164/3), del 2/07/2020 (2020/C 218/3), del 13/10/2020 (2020/C 340 I/1) e del 1/02/2021 (2021/C 34/6);

Che tali disposizioni sono state adottate in attuazione dell'art. 107, paragrafo 2, lett. b), del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) che dispone: "Sono compatibili con il mercato interno: ...b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;..." e dell'art. 107, paragrafo 3, lett. b) del TFUE che dispone: "Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: ... b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno stato membro";

Considerato che a livello nazionale gli artt. da 53 a 64 del D.L. 34/2020, convertito con Legge n. 77 del 17/07/2020, in attuazione delle citate Comunicazioni della Commissione Europea, dispongono misure di aiuto economico-finanziario a favore degli operatori economici colpiti e posti in difficoltà dall'emergenza Covid-19;

Che in particolare, l'art. 54 del sopracitato D.L. 34/2020 ad oggetto "Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali" dispone che le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di Commercio possono attivare misure di aiuto a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche ed integrazioni;

tenuto conto che il riconoscimento degli aiuti citati è subordinato a diverse condizioni:

- gli aiuti concessi a ciascun operatore economico non devono superare l'importo di 1, 8 milioni di euro per impresa, salvo per ciascuna di quelle operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura fissato ad euro 270.000 o ad euro 225.000 per quelle operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli (art. 54, commi 1 e 3, D.L. 34/2020, come modificato dal D.L. 41/2021 del 22/03/2021, convertito con Legge 21/05/2021 n. 69);
- per ciascun operatore non si può superare la soglia di legge sommando gli aiuti concessi da tutti gli Enti pubblici;



## COMUNE DI ROVIGO

- gli aiuti non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18 del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, dell'art. 2, punto 14 del regolamento UE n. 702/2014 della Commissione e dell'art. 3, punto 5 del regolamento UE n. 1388/2014 della Commissione, alla data del 31/12/2019 (art. 61, comma 1, D.L. 34/2020, come modificato dalla L. 178/2020);
- gli aiuti possono essere concessi alle micro e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione che risultavano in difficoltà al 31/12/2019 purché le stesse non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza o non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o revocato la garanzia, oppure non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione (art. 61, comma 1-bis, D.L. 34/2020, comma inserito dal D.L. 104/2020 ed integrato dalla L. 178/2020);
- tali aiuti sono concessi entro il 31/12/2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione in sede di eventuali modificazioni della comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 final (art. 61, comma 2, D.L. 34/2020);
- per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione coincide con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione fiscale relativa all'annualità 2020 e 2021 (art. 61, comma 2, D.L. 34/2020);
- considerato che il Regime Quadro è stato dapprima notificato alla Commissione Europea e successivamente registrato, così come le successive modifiche che lo hanno interessato, acquisendo codice RNA – Car 13008 nel Registro Nazionale Aiuti di Stato dal Dipartimento per le Politiche Europee presso la presidenza del Consiglio dei Ministri;
- gli Enti che concedono aiuti specifici in ambito del quadro temporaneo devono adempiere agli obblighi previsti dal DM n. 115/2017 provvedendo alla registrazione del provvedimento che prevede aiuti a favore degli operatori economici nel RNA sotto il regime quadro identificato al codice CAR 13008;
- prima di concedere gli aiuti citati gli Enti devono, inoltre, provvedere ad effettuare delle verifiche propedeutiche nel RNA volte ad evitare di concedere aiuti illegali, consistenti nel verificare il rispetto delle soglie minime concernenti gli aiuti di stato, aiuti *de minimis* ed evitare di concedere aiuti ad operatori soggetti al recupero degli aiuti illegali ed inseriti nella lista Deggendorf;
- l'Ente deve procedere alla registrazione del singolo aiuto individuale nel RNA con attribuzione del codice RNA – COR prima della concessione dello stesso ed entro i 20 giorni successivi è tenuto a comunicare al RNA la data di adozione dell'atto di concessione dell'aiuto individuale a pena di decadenza;
- infine, in caso di agevolazioni fiscali, gli aiuti individuali si intendono concessi e sono registrati nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale devono essere dichiarati.

Tutto ciò premesso,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la suesposta relazione;

**VISTO** il Regolamento comunale di applicazione della TARI approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 27/04/2020 e successive modificazioni;

**VISTO** l'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27.12.2013, n. 147;

**VISTO** l'Art. 15-bis del Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019, convertito con Legge 28/06/2019 n. 58;

**VISTA** la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019;



## COMUNE DI ROVIGO

**RICHIAMATO** l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 il quale dispone al comma 1 che *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26/02/2021, avente ad oggetto “Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2021/2023, relativa nota di aggiornamento al DUP 2021/2023, bilancio di previsione esercizio 2021/2023 e relativi allegati”;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 28/04/2021, avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e Piano degli Obiettivi 2021”;

**VISTO** l'art. 30 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con il quale al comma 5 è disposto che, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16 della legge 23/12/2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti entro il 30 giugno 2021;

**ACQUISITO**, altresì, ai sensi dell'art. 239 comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

**DATO ATTO** che la 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare ha espresso il parere di competenza;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 32 del 31.07.2019, con il quale è stato conferito alla D.ssa Nicoletta Cittadin l'incarico Dirigenziale per il Settore Risorse Finanziarie, Tributi, Risorse Umane, per un periodo di tre anni decorrenti dal 1° agosto 2019, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 29.07.2019;

**CHE** nel caso di specie il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Beccati Genny, Istruttore Direttivo Contabile della Sezione Tributi, designata con Decreto Dirigenziale n. 9 del 8.02.2019;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 sono stati espressi i seguenti pareri:

- a) in ordine alla regolarità tecnica da parte del Dirigente responsabile del servizio: **FAVOREVOLE**;
- b) in ordine alla regolarità contabile da parte del Dirigente responsabile del servizio finanziario: **FAVOREVOLE**;

per le motivazioni espresse in premessa, viene quindi messa ai voti in forma palese la proposta di deliberazione con il seguente esito:

Scrutatori n. .... Presenti n. .... voti favorevoli n. ...., voti contrari n. .... astenuti n. ....

per quanto sopra,

### D E L I B E R A

1. di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come integralmente trascritta e approvata;
2. di applicare per l'anno 2021, una agevolazione pari ad almeno il 30% della parte variabile della Tariffa a favore delle utenze non domestiche che sono state chiuse per effetto dei DPCM in vigore dal 01 Gennaio 2021 o che hanno subito delle restrizioni nell'esercizio delle proprie attività nel medesimo periodo;
3. di approvare che le agevolazioni saranno applicate in funzione di un'autocertificazione da presentare all'ufficio Tributi entro i termini prefissati, recante alcuni elementi fondamentali



## COMUNE DI ROVIGO

per la definizione e verifica dei requisiti necessari all'applicazione delle agevolazioni quali la dichiarazione dei giorni di effettiva chiusura o riduzione delle attività in funzione dei DPCM in vigore dal 01 Gennaio 2021;

4. di approvare l'allegato modello di autocertificazione che i soggetti interessati dovranno presentare al Comune per poter usufruire delle agevolazioni, allegato "A", entro il termine che sarà stabilito a cura dell'ufficio tributi;
5. di dare atto che le agevolazioni approvate con la presente deliberazione dovranno essere applicate alle rate emesse nell'anno 2021;
6. di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, la copertura finanziaria delle predette agevolazioni è garantita mediante opportuno stanziamento di spesa del bilancio di previsione 2021, finanziato dal "Contributo agevolazioni 2021 a utenze non domestiche" concesso ai sensi dell'Art. 6 del D.L. 25/05/2021, n. 73 di importo presumibile pari ad € 524.929,00;
7. di dare atto che la richiesta presentata dall'utenza non costituisce titolo per ottenere il beneficio che sarà concesso solo dopo l'esame di tutte le domande pervenute in tempo utile, compatibilmente con le risorse assegnate per l'anno 2021 e nel caso di insufficienza a soddisfare tutte le richieste, le agevolazioni saranno rapportate in percentuale sino ad esaurimento dei fondi disponibili;
8. di dare atto che le agevolazioni approvate con la presente deliberazione sono interamente finanziate con fondi attribuiti dall'art. 6 del DL73/2021 e non ricadono all'interno delle Tariffe Tari;
9. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - sottosezione provvedimenti organi di indirizzo politico" del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio *online*;
10. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo *online* del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
11. di dare, infine, atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, e all'art. 11 del codice di comportamento aziendale e dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e pertanto, in ordine al presente provvedimento, non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto provvedimento;
12. Di dichiarare, con separata votazione il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di predisporre la pubblicazione del bando e l'attività di informazione agli utenti, con voti favorevoli n....., voti contrari n....., astenuti n.....su n..... Consiglieri presenti in aula.



## COMUNE DI ROVIGO

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta.

Annotazioni:

Rovigo, 24/06/2021

IL DIRIGENTE  
Nicoletta Cittadin

*Documento sottoscritto con firma digitale*